



**ANIGAS**

Associazione Nazionale Industriali Gas

# Statuto

3 giugno 2021



## **Anigas – Associazione Nazionale Industriali Gas**

### **STATUTO**

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 giugno 2021*

#### **TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI**

##### **Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita l'Associazione Nazionale Industriali Gas, in forma abbreviata ANIGAS, con sede legale in Milano.
2. Con deliberazione del Consiglio Generale possono essere istituiti uffici distaccati e delegazioni in Italia e all'estero.

##### **Articolo 2 – Vision, mission e scopi**

1. Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze tra le componenti del sistema, Anigas tutela in tutte le sedi – istituzionali, politiche e regolatorie – gli interessi degli associati nell'ambito del settore rappresentato.
2. A tal fine ANIGAS persegue i seguenti scopi:
  - a. rappresentanza e tutela, nei limiti del presente Statuto, degli interessi delle aziende associate sul piano politico, economico, sindacale, legale, tributario, tecnico e commerciale nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni, gli Enti, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie e internazionali;
  - b. favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare una corretta immagine del settore rappresentato;
  - c. in rappresentanza delle aziende associate, stipula dei contratti collettivi di lavoro per il settore e tutela sul piano sindacale, anche fornendo assistenza nelle eventuali controversie;
  - d. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
  - e. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;



- f. raccolta, elaborazione e diffusione - in forma aggregata e anonima, nonché nel rispetto della normativa sulla *privacy* - di elementi informativi nel campo normativo, industriale, regolatorio, tecnico, economico, sindacale e fiscale finalizzati a promuovere, nell'interesse generale, l'elaborazione di specifiche proposte e/o l'adozione di provvedimenti per la soluzione di problematiche o questioni di interesse per la categoria;
  - g. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
  - h. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
  - i. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente Statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
  - j. costituzione e/o partecipazione a società di servizi di settore, definendone le modalità.
3. Su delibera del Consiglio Generale ANIGAS ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria *vision* e la propria *mission* e con gli scopi che persegue.
  4. ANIGAS non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.
  5. ANIGAS è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

### **Articolo 3 – Adesione a Confindustria**

1. ANIGAS è associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.
2. Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.
3. ANIGAS orienta e ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.

## **Articolo 4 – Adesione ad altre Associazioni e/o Federazioni**

1. ANIGAS, con delibera del Consiglio Generale, può aderire ad altre Organizzazioni, Associazioni e/o Federazioni nazionali e internazionali aventi finalità analoghe alle proprie e salvaguardando la sua piena autonomia.
2. I rappresentanti di ANIGAS nell'ambito delle Organizzazioni, Associazioni e/o Federazioni di cui fa parte sono espressi dal Consiglio di Presidenza.

## **TITOLO II – SOCI**

### **Articolo 5 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci**

1. Possono aderire all'Associazione le imprese operanti nel settore del gas naturale – compreso il gas naturale liquefatto (GNL), il biometano, l'idrogeno, i green gas e i gas derivati e/o miscelati con il gas naturale – e in particolare:
  - a. le imprese che gestiscono le infrastrutture di stoccaggio, trasporto, distribuzione, rigassificazione e liquefazione;
  - b. le imprese che svolgono attività di commercializzazione: vendita sul mercato finale, vendita all'ingrosso e trading.
2. Possono aderire all'Associazione, come soci effettivi, le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi - con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale - nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Tali imprese devono:
  - a. essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
  - b. assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
  - c. ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da ANIGAS, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
  - d. disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.
3. Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative.

4. Possono inoltre aderire ad ANIGAS, in qualità di soci aggregati, Istituti, Enti, Associazioni, Organizzazioni e altre realtà imprenditoriali e/o professionali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrati come soci effettivi ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.
5. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
6. Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle Imprese di ANIGAS e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

## **Articolo 6 – Rapporto associativo**

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per ogni associato di iscrivere alla stessa tutte le aziende che operano nei settori compresi nel perimetro di rappresentanza di ANIGAS, in qualsiasi forma costituite, che siano controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e/o che facciano parte dello stesso gruppo societario, nonché di tenere rapporti di sollecita e leale collaborazione con gli organi associativi, con gli uffici dell'Associazione e con i colleghi.
2. La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato vigente. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
4. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire all'Associazione devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, etico e morale.
5. Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa dell'Associazione in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di associati di cui al precedente art. 5, la domanda viene sottoposta alla decisione del Consiglio di Presidenza, che decide a maggioranza semplice.



6. Le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
7. L'iscrizione decorre dalla data della decisione di ammissione assunta dal Consiglio di Presidenza ha una durata biennale. Decorso il primo biennio, il rapporto associativo si rinnova automaticamente, salvo recesso da esercitare con preavviso di 12 mesi inviando comunicazione con raccomandata A/R. Con l'esercizio del recesso, l'azienda associata decade da subito dal diritto di voto in Assemblea, dalle cariche negli organi associativi e dalle Presidenze delle Commissioni Tecniche.
8. Il cambiamento della ragione sociale dell'associato non estingue il rapporto associativo. I processi di acquisizione, di fusione e/o di cessione del ramo d'azienda e i passaggi di proprietà non estinguono il rapporto associativo.
9. Nel caso di fusione per incorporazione di associati ad opera di altre aziende, associate e non, l'azienda incorporata deve dare comunicazione dell'evento con raccomandata A/R entro 60 giorni dall'evento, allegando l'estratto del relativo atto pubblico. In tal caso, il rapporto associativo e i conseguenti obblighi dell'azienda incorporata, compreso il versamento dei contributi, proseguono in capo all'azienda incorporante, salvo disdetta da formalizzare secondo le modalità di cui al comma 7.
10. Ulteriori disposizioni sulle cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono previste nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

## **Articolo 7 – Diritti e doveri**

1. I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza offerte da ANIGAS e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.
2. Hanno inoltre diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.
3. I soci aggregati non hanno diritto alle prestazioni che comportano l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza diritto di elettorato passivo e con la possibilità di esprimere un voto.
4. L'esercizio dei diritti associativi e la partecipazione agli organi dell'Associazione sono subordinati al regolare versamento dei contributi.

5. Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione ad ANIGAS ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.
6. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.
7. In particolare, i soci devono:
  - a. versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera Contributiva annuale e dalle eventuali ulteriori determinazioni contributive adottate dagli organi associativi;
  - b. partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
  - c. non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da ANIGAS ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
  - d. fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.
8. I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti nella fattispecie con ANIGAS e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette organizzazioni concorrenti.
9. L'Associazione ha facoltà di promuovere ogni azione, anche giudiziaria, a tutela dei propri interessi e di quelli collettivi delle aziende associate nei confronti delle aziende associate morose o inadempienti.

## **Articolo. 8 – Contributi associativi**

1. Tutte le imprese associate devono corrispondere annualmente all'Associazione un contributo determinato in base agli oneri di funzionamento dell'Associazione, contenuti nel Bilancio Preventivo approvato per lo stesso anno.



2. Gli associati aggregati versano un contributo forfettario determinato annualmente con la Delibera Contributiva in relazione al Bilancio Preventivo approvato per lo stesso anno.
3. Con la Delibera Contributiva annuale, approvata dal Consiglio Generale e successivamente dall'Assemblea, vengono determinate le modalità di calcolo dei contributi associativi.
4. Le aziende associate iscritte in corso d'anno versano un contributo annuale determinato dal Consiglio di Presidenza in occasione della decisione di ammissione.
5. Il Consiglio Generale può deliberare:
  - contributi necessari alla costituzione e al funzionamento di servizi autonomi e speciali, da rendersi a favore di tutte o di singole aziende associate;
  - contributi a favore di eventuali società di servizi costituite dall'Associazione;
  - contributi aggiuntivi straordinari nel caso di accertate e riconosciute necessità finanziarie straordinarie dell'Associazione, dipendenti da ragioni imprevedibili al momento di determinazione della Delibera Contributiva annuale.Le relative deliberazioni, pur essendo immediatamente esecutive, dovranno essere ratificate dall'Assemblea.
6. I contributi annuali vengono versati dalle aziende associate con le modalità e le tempistiche fissate dal Consiglio Generale, il quale determina altresì l'entità e la modalità di versamento degli interessi di mora nel caso di ritardato pagamento delle quote associative.

## **Articolo 9 – Sanzioni**

1. E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci.
2. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.
3. Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.





## **TITOLO III GOVERNANCE**

### **Articolo 10 – Organi associativi**

1. Sono organi di ANIGAS:
  - a. l'Assemblea
  - b. il Consiglio Generale
  - c. il Consiglio di Presidenza
  - d. il Presidente
  - e. i Vice Presidenti
  - f. gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.
  
2. Su decisione del Presidente è possibile costituire un Comitato di Indirizzo. La composizione, le modalità di funzionamento e le attribuzioni di tale Comitato sono proposte dal Presidente e deliberate dal Consiglio Generale.

### **Articolo 11 – Assemblea**

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli associati effettivi e aggregati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno prima della data dell'Assemblea.
  
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione annuale del Bilancio Consuntivo e della Delibera Contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti statutari, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.
  
3. Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, quando ritenuto necessario dal Presidente, richiesto dalla maggioranza del Consiglio Generale e nei casi previsti dal Regolamento di Attuazione, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.
  
4. Gli associati intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.
  
5. E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato



all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

6. Gli associati non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.
7. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione:
  - 1 voto ogni 1000 euro o frazione superiore alla metà fino a 100mila euro;
  - 1 voto ogni 1500 euro o frazione superiore alla metà da 100.001 euro fino a 500mila euro;
  - 1 voto ogni 3000 euro oltre i 500mila.
8. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Articolo 12 – Attribuzioni dell'Assemblea**

1. Sono competenze distintive dell'Assemblea:
  - a. eleggere, ogni biennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti e approvare il relativo programma di attività;
  - b. deliberare il numero dei membri del Consiglio Generale eleggendone, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi;
  - c. eleggere, ogni quadriennio pari, i Proviviri e i Revisori contabili
  - d. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
  - e. approvare il Bilancio Consuntivo;
  - f. approvare la Delibera Contributiva annuale e le ulteriori determinazioni contributive deliberate dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 8;
  - g. deliberare sull'eventuale costituzione di una società di servizi controllata da ANIGAS, su proposta del Consiglio Generale;
  - h. modificare il presente Statuto;
  - i. deliberare lo scioglimento di ANIGAS e nominare uno o più liquidatori;
  - j. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale e dal Presidente.
2. Il Bilancio Consuntivo e la Delibera Contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il Bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.



## **Articolo 13 – Consiglio generale**

1. Il Consiglio Generale è composto da massimo 40 membri individuati nei seguenti termini:
  - a. Membri di diritto: Presidente, Vice Presidenti e ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
  - b. Membri eletti dall'Assemblea in un numero variabile, definito dal Consiglio Generale;
  - c. Membri nominati direttamente dal Presidente in un numero fino al 5%, arrotondato per eccesso, del totale dei componenti il Consiglio Generale. Tali componenti sono scelti tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione. Il loro mandato coincide con quello del Presidente che li ha nominati, il quale può revocarli o sostituirli in corso di mandato.
2. Sono invitati permanenti di diritto al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, se rappresentanti di aziende associate, i Revisori contabili e i Proviviri. Il Presidente può proporre ulteriori inviti permanenti, senza diritto di voto, nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi del Consiglio Generale e purché riguardino rappresentanti di imprese associate. Sono sempre ammessi inviti permanenti per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
3. I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo per due ulteriori quadrienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.
4. La composizione del Consiglio Generale deve garantire un'adeguata ed equilibrata presenza della base associativa.
5. Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o sia richiesto da 1/3 dei suoi membri.
6. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.



## **Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio Generale**

1. Sono competenze distintive del Consiglio generale:
  - a. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
  - b. approvare la nomina dei membri del Comitato di Indirizzo proposta dal Presidente;
  - c. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
  - d. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
  - e. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea
  - f. approvare il Bilancio Consuntivo e la Delibera Contributiva da presentare all'Assemblea;
  - g. approvare le ulteriori determinazioni contributive ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto;
  - h. approvare il Bilancio Preventivo;
  - i. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
  - j. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di ANIGAS;
  - k. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
  - l. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;
  - m. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
  - n. deliberare le sanzioni di sospensione, espulsione e radiazione;
  - o. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione;
  - p. proporre all'Assemblea la costituzione di società di servizi controllate dall'Associazione;
  - q. istituire uffici distaccati o delegazioni in Italia e all'estero;
  - r. deliberare l'adesione di ANIGAS a Organizzazioni, Associazioni e/o Federazioni nazionali e internazionali;
  - s. deliberare la costituzione e le modalità di funzionamento e contribuzione di servizi autonomi e speciali da rendersi a favore di tutte o di singole aziende associate.



## **Articolo 15 – Consiglio di Presidenza**

1. Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente e dai Vice Presidenti, che ne fanno parte di diritto.
2. Sono attribuzioni del Consiglio di Presidenza:
  - a) decidere sulle domande di adesione dei nuovi associati e, per gli associati entrati in corso d'anno, determinare il relativo contributo;
  - b) nominare legali, periti, esperti e consulenti;
  - c) istituire le Commissioni Tecniche di cui all'art. 20, nominando i Presidenti, e approvare il relativo Regolamento di funzionamento;
  - d) proporre al Consiglio Generale il Bilancio Preventivo, il Bilancio Consuntivo e la Delibera Contributiva;
  - e) nominare e revocare il Direttore Generale;
  - f) nominare rappresentanti di Anigas nell'ambito delle Organizzazioni, Associazioni e/o Federazioni.
3. Partecipa al Consiglio di Presidenza, in qualità di invitato permanente di diritto, l'ultimo Past President, se espressione di un'azienda associata.

## **Articolo 16 – Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni biennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. È possibile la rielezione solo per un ulteriore biennio consecutivo.
2. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di Designazione di cui all'art. 18 previa consultazione dei soci.
3. Sono competenze distintive del Presidente:
  - a. la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
  - b. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
  - c. la determinazione del numero e l'individuazione dei Vice Presidenti da sottoporre al Consiglio Generale e l'attribuzione di deleghe per lo sviluppo di tematiche prioritarie per l'Associazione;
  - d. la facoltà di nomina e revoca dei membri del Consiglio Generale fino al 5% dei componenti;
  - e. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
  - f. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
  - g. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;



- h. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
  - i. il compimento degli atti di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio Generale con facoltà di delega al Direttore Generale.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente Vicario, che subentra temporaneamente in tutte le sue funzioni.
  5. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato. In ogni caso, il Presidente subentrante acquisisce lo status di Past President.

## **Articolo 17 – Vice Presidenti**

1. I Vice Presidenti sono individuati dal Presidente candidato in un numero fino a 8 e vengono eletti, insieme al Presidente designato, dal Consiglio Generale. Il Presidente e i Vice Presidenti designati dal Consiglio Generale vengono poi eletti dall'Assemblea.
2. I Vice Presidenti durano in carica due anni, il loro mandato coincide con quello del Presidente e possono essere rieletti per un massimo di quattro bienni consecutivi. In caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti il loro mandato termina con l'elezione del Presidente successore.
3. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I Vice Presidenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.
4. I Vice Presidenti sono membri di diritto del Consiglio Generale.
5. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della *mission* e del ruolo dell'Associazione.

## **Articolo 18 – Commissione di Designazione**

1. La Commissione è composta da 3 membri sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi definito dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President, se rappresentanti di aziende associate.
2. La Commissione deve insediarsi 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.
3. Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 5 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.
4. Nella prima settimana, con apposita comunicazione agli associati effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri il profilo personale e professionale. Le autocandidature devono essere formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti alle imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi e devono essere accompagnate dalle linee programmatiche e dal curriculum vitae.
5. La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.
6. Le candidature e autocandidature emerse, con le relative linee programmatiche, vengono trasmesse alle aziende associate con le modalità definite dalla Commissione di Designazione.
7. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio Speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
8. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
9. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
10. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea, né il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.



## **Articolo 19 – Organi di controllo**

1. Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.
2. I Probiviri sono 6 (sei) e i Revisori Contabili sono 3 (tre), di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.
3. Sia i Probiviri che i Revisori Contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.
4. Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.
5. La carica di Proboviro e quella di Revisore Contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.
6. Il Direttore Generale o altra risorsa della struttura associativa delegata assumono l'incarico di Segretario dei Probiviri.
7. Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.
8. Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
9. Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.
10. All'inizio di ogni anno i Probiviri eletti designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.
11. L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.



12. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
13. I Revisori Contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
14. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

## **TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE**

### **Articolo 20 - Commissioni Tecniche**

1. Per garantire la più ampia partecipazione delle imprese associate alla determinazione degli indirizzi generali delle attività volte alla rappresentanza e alla tutela degli interessi, il Consiglio di Presidenza istituisce Commissioni Tecniche, definendone le competenze e nominando i relativi Presidenti.
2. La composizione, l'attività e il funzionamento delle Commissioni Tecniche sono disciplinati dal Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.
3. I Presidenti delle Commissioni Tecniche hanno il compito di coordinare i lavori e assicurare che si svolgano nel rispetto del Regolamento approvato con l'obiettivo di definire una posizione condivisa a livello associativo.
4. I membri delle Commissioni Tecniche sono scelti tra i rappresentanti delle imprese associate con il fine di assicurare apporti specialistici, qualificati e con delega a definire le posizioni associative.

## **TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO**

### **Articolo 21 - Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli organi associativi senza diritto di voto. Coadiuvato il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività associative e sovrintende allo svolgimento dei lavori dell'Associazione.
3. È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale. Sottoscrive contratti, accordi e contratti, economici, sindacali e di categoria riguardanti l'Associazione.
4. Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di Bilancio Preventivo e Consuntivo e di Delibera Contributiva da sottoporre all'approvazione degli organi.
5. Il Direttore Generale provvede alle attività concernenti la gestione ordinaria dell'Associazione con piena autonomia decisionale nell'ambito del Bilancio Preventivo annuale approvato.
6. Su delega del Presidente, può rappresentare l'Associazione e/o svolgere particolari compiti di competenza del Presidente stesso.
7. Al Direttore Generale è affidato il compito di svolgere attività di supporto consultivo e organizzativo di Commissioni e Aree e di assicurare insieme ai Presidenti il corretto svolgimento dei lavori nell'ambito delle Commissioni Tecniche nel rispetto del Regolamento approvato.

## **Articolo 22 - Fondo comune**

1. Il Fondo comune è costituito da:
  - a. contributi e quote di ammissione
  - b. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
  - c. gli investimenti mobiliari e immobiliari
  - d. le erogazioni o lasciti a favore di ANIGAS
2. Il Fondo comune è indivisibile tra gli associati.
3. Gli associati che, per qualsiasi motivo, cessino di far parte dell'Associazione non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione delle quote a valere sul fondo medesimo.

## **Articolo 23 – Bilancio preventivo e consuntivo**

1. I Bilanci Preventivo e Consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.



2. Il Bilancio Consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili. Viene approvato dal Consiglio Generale e poi sottoposto all'Assemblea per l'approvazione, corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori Contabili e dalla relazione di certificazione.
3. A tal fine, il Consiglio Generale sottopone la bozza di Bilancio Consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo. Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il Bilancio Consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.
4. Il Bilancio Preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

#### **Articolo 24 - Modificazioni statutarie e scioglimento**

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.
2. Agli associati che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da comunicare tramite raccomandata A/R entro trenta giorni dall'approvazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole del 75% dei voti esercitabili e la presenza di almeno il 50% dei voti esercitabili.
4. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### **Articolo 25 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di Attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.